



Comune di Talmassons

(Provincia di Udine)

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 seduta del 10.11.1998
Allegato A dell' atto del Consiglio Comunale n.5 nella seduta del 20.02.2007

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

ART. 1 OGGETTO

1. Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurare la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione della potestà regolamentare generale prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n.142 e nel Decreto Legislativo 25.12.1995 n.77 e loro successive modificazioni ed integrazioni, ed in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

ART. 2 INDIVIDUAZIONE

1. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
- imposta comunale sugli immobili
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (e tariffa dal 1.1.2000)
- canoni raccolta e depurazione acque
- imposta per l'esercizio di imprese, arti e professioni (soppressa - solo per accertamenti anni pregressi)
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (e canone dal 1.1.1999)
- qualsiasi altro tributo di pertinenza del Comune

ART. 3 REGOLAMENTI SPECIFICI

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo Regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

ART. 4
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE

(modificato con deliberazione C.C. n. 5 del 20.02.2007)

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi salvo diversamente disposto compete alla Giunta Comunale, (art. 42 comma 2) lettera f) ed art. 48 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000), nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge.

2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario. A tal fine le proposte della Giunta relative all'esercizio dell'autonomia tributaria, ivi comprese quelle per la fissazione o variazione delle tariffe, sono formulate entro il termine previsto dall'art.38 del Regolamento di Contabilità per la predisposizione dei documenti previsionali annuali, e comunicate al revisore del conto per la relazione di cui all'art.37 del Regolamento Comunale di Contabilità.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.

ART. 4 bis
FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli art.24, 25, 26, 28, della Legge 8 giugno 1990, n.142;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art.22, comma 3, lettera c), della Legge 8 giugno 1990, n.142;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art.22, comma 3, lettera e) della Legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
- d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere:

- a) per i cittadini ai criteri di economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione in occasione di eguaglianza ;

b) per l'ente oltre ai criteri di cui alla lettera a) ad una previsione dei costi e dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi.
Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

3. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art.44, comma 1, della Legge 24 dicembre 1994, n.724.

4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

ART.5 AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, e delle tariffe di cui al precedente articolo 4.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare.

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

ART.6 SOGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. La responsabilità della gestione dei tributi comunali compete al funzionario responsabile, nominato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dei Decreti Legislativi n.504/92 (I.C.I.) e n.507/93 (tributi minori) od in base all'art.6 della Legge n.127/97 (legge Bassanini).

2. Il funzionario responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al responsabile dell'area contabile copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dagli artt. 21 e 22 del decreto legislativo 25.02.1995 n.77 e dall'art.42 del Regolamento Comunale di Contabilità.

3. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Lo stesso, inoltre, appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate anche (vedi legge) quando il servizio sia affidato a terzi.

4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446 anche disgiuntamente la liquidazione,

l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti (terzi) debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

ART.7

MODALITA' DI RISCOSSIONE (integrato con deliberazione C.C. n. 5 del 20.02.2007)

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale senza oneri aggiuntivi a carico dell'utenza;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità simili tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n.602, come modificato dal D.P.R. n.43/1988.

4. Di riconoscere la possibilità dettata dall'art. 37 comma 55 dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006 di conversione del D.L. 223 del 4 luglio 2006 di effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili con le modalità del Capo III del D. Lgs 9 luglio 1997 n. 241 (F24).

5. Per quanto non previsto si applica l'art.43 del Regolamento Comunale di Contabilità.

ART.8

ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

- 1. Il funzionario responsabile, per quanto riguarda i tributi gestiti direttamente dall'Ente, provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonchè di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano i singoli tributi.

Il funzionario responsabile nella sua attività di controllo delle dichiarazioni e delle comunicazioni provvede, qualora le stesse risultino prive della firma, ad invitare il contribuente per la sottoscrizione. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. In caso di mancata sottoscrizione per la quale non sia intervenuta la sanatoria, la dichiarazione viene considerata omessa e si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della Legge n.142/1990, in conformità al criterio stabilito all'art.52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446.

3. La Giunta Comunale anche può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata dei tributi, o singolo tributo.

Inoltre possono essere affidati a terzi anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi secondo le modalità indicate all'art. 52 – 5° comma – del D. Lgs. 446/1997.

4. Qualora il perseguimento delle entrate tributarie sia affidato a terzi, come previsto dall'art.52, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento, ed in ogni caso, lo stesso, appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione delle entrate, quale funzionario designato responsabile della relativa gestione. Tale affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuali della Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

ART.9

ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E SANZIONATORIA

(modificato ed integrato con deliberazione C.C. n. 5 del 20.02.2007)

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifici al tributo.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dal messo comunale o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie dovrà svolgersi nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino ed il contribuente, con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe e delle aliquote, e dei relativi criteri e modalità di computo riferentesi a ciascun tributo.

4. Negli atti devono essere chiaramente indicati i presupposti di fatto, le ragioni di diritto e le risultanze dell'istruttoria. In particolare essi devono contenere gli elementi che costituiscono il presupposto d'imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento. Essi devono, inoltre, tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l'organo

giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

5. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione, il Comune potrà comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti attraverso le forme di pubblicità ritenute più opportune.

**ART. 9 bis
DIRITTO ALL'INTERPELLO**

(aggiunto con deliberazione C.C. n. 5 del 20.02.2007)

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare, per casi concreti e personali, il Comune in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni tributarie qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

3. Il funzionario responsabile o il responsabile di servizio, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta.

La risposta dell'Ente ha effetto vincolante limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

4. Qualora la risposta scritta e motivata non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, s'intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. In tal caso, limitatamente al richiedente e alla questione che ha formato oggetto dell'istanza, all'Amministrazione non è consentito emettere atti a contenuto impositivo o sanzionatorio.

5. Qualsiasi atto impositivo o sanzionatorio emanato è nullo se è difforme dalla risposta scritta fornita dalla stessa Amministrazione

**ART.10
AUTOTUTELA**

1. Il funzionario responsabile della gestione del tributo o i soggetti di cui all'art.52, lettera b) del Decreto Legislativo n.446/97 può, in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.

2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui:

- a) si tratti di errore di persona;
- b) doppia imposizione;
- c) esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato;
- d) errori di calcolo nella liquidazione del tributo;
- e) sussistenza di requisiti per la fruizione di agevolazioni.

3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario sentito il revisore dei conti può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga

l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- a) probabilità di soccombenza dell'Amministrazione con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

4. Le determinazioni assunte ai sensi dei precedenti tre commi sono trasmessi dal funzionario responsabile alla Giunta Comunale.

ART.11 RAPPRESENTANZA DELL'ENTE IN GIUDIZIO CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia determinato di intervenire con il funzionario responsabile del tributo o con il concessionario è questi l'organo di rappresentanza del Comune, limitatamente al giudizio di primo grado.

2. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

3. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno e sentito il revisore dei conti, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art.42 del D.Lgs. 31.12.1992 n.546.

4. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relaziona alla Giunta Comunale motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto di diritto.

ART.12 DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione dell'art. 8 del D. Lgs. 218/1997 e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. n.602/73 e D.P.R. n.43/88, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima: dodici mesi;
- decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore

a lire 20.000.000, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

ART.13 SANZIONI

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai Decreti Legislativi 471, 472 e 473 del 23.12.1997, sono graduate dal regolamento adottato per la determinazione delle sanzioni e sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicano le aliquote minime previste dai suddetti Decreti Legislativi.

TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA

ART.14 FORME DI RISCOSSIONE

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n.602 e dal D.P.R. 28.1.1988 n.43, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. n.639/1910.

ART.15 PROCEDURE

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che siano decorsi inutilmente i termini previsti dalla legge.

2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

ART.16 VERSAMENTI E RIMBORSI

(sostituito con deliberazione C.C. n. 5 del 20.02.2007)

Ai sensi dell'art. 1 del comma 168 della Legge 296 del 27.12.2006 , salvo che non sia diversamente disciplinato dai regolamenti delle singole entrate, e tenuto conto dei costi diretti e indiretti delle attività di controllo e di riscossione il versamento del tributo annuale o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,35.

Il limite di esenzione di cui al comma 1 non si applica per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del D. Lvo 507/1993 né all'imposta di pubblicità a carattere annuale e diritti sulle pubbliche affissioni e per la pubblicità temporanea e canoni di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Per queste ultime entrate tributarie il limite è fissato in € 5,16.

Il limite di esenzione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta

violazione, per almeno un biennio degli obblighi di versamento o di dichiarazione concernente un medesimo tributo.

Si procede conseguentemente al rimborso di somme per importi superiori al limite previsto per ciascun tributo, come indicati nei commi precedenti dal presente articolo.

Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni (L.296/2007 art. 1 comma 164) dal giorno del pagamento o del diritto alla restituzione.

L'amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

ART.17

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate dal D.Lgs. 19.6.1997 n.218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art.50 della Legge 27.12.1997 n.449 e dal regolamento comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali.

ART.18

ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

ART. 19

FORMALITA' E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento, (dopo il controllo preventivo di legittimità da parte del competente CO.RE.CO.,cassato) una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, è soggetto all'espletamento delle seguenti formalità:

- a) invio, unitamente alla deliberazione di adozione, al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività;
- b) pubblicazione mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, con le modalità indicate nella circolare del Ministero delle Finanze n.101/E del 17.04.1998.